



REP N. _____ DEL _____

MINISTERO DELLA DIFESA**8° REPARTO INFRASTRUTTURE**

Via Todi n° 6 - 00181 - ROMA

Codice Fiscale 80246030581

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA E-PROCUREMENT ASP INDETTA IN DATA _____.2020 CON CODICE INIZIATIVA N. _____ AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 - PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N. 4 IN USO A DIFEFORM ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - ROMA - COMPENSORIO MILITARE VIA MARSALA 104 - (ID 8018) - CAP. 7120/20 AREA SGD - CODICE ESIGENZA N. 119120 - E.F. 2021 - C.I.G. _____ - C.U.P. _____ - CAP. _____ - COD. ID N. _____.

A) – AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA	€	543.377,56
B) – DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	29.399,73
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	572.777,29
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL XX,XX%	€	
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D)	€	
F) – AMMONTARE NETTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA (E+B)	€	
G) – I.V.A. 10%	€	
H) – IMPORTO DELL'APPALTO (F+G)	€	
I) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	
L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H+I)	€	

AGGIUDICATARIO: _____**PER L'APPALTATORE**

NOME _____ COGNOME _____

DOCUMENTO: _____ RILASCIATA

_____ IL _____

CARICA : Legale Rappresentante

PER L'AMMINISTRAZIONETen. Col. com. Massimiliano
CLEMENTE di S. LUCAL'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm. vo Patrizia NESTA

Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno 2020, addì XX (____) del mese di _____ ;=====

TRA

L'8° Reparto Infrastrutture dell'Esercito (*di seguito anche Stazione Appaltante*) con sede in Roma, Via Todi n. 6 - C.F. 80246030581 rappresentato dal Capo Ufficio Amministrazione _____, nato a _____, il _____, C.F. _____ domiciliato per la carica presso il l'8° Reparto Infrastrutture e nell'interesse dell'Amministrazione Difesa.

E

per l'altra parte, di seguito denominata l'Appaltatore, Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di Legale Rappresentante della _____ con sede in _____ Via _____ n. ____ - c.a.p. _____ - C. F./P.Iva n. _____ come risulta dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____ in data _____ (All. A).

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante Funz. Amm. Patrizia NESTA sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – Amministrativa.

P R E M E S S O

- che con Determina a Contrarre n. _____ in data _____ del Comandante Responsabile Unico del Procedimento **Col. Severino Amatucci** si avviava la procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 c del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il Sistema telematico ASP;
- che a seguito di procedura aperta, Codice Iniziativa n. XXXXXXXX esperita in ____ (____) fasi presso l'8° Reparto Infrastrutture in *seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva* sul Sistema telematico ASP, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXX e il giorno XXX del mese di XXXXXXXXXX su proposta formulata ex art. 33, comma 1 del Codice, veniva deliberata l'aggiudicazione, ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. c) e co. 9 bis, **(ove nel caso art. 97 commi 2 – 2bis - 8)** del Codice con offerta del minor prezzo con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile a favore dell'Appaltatore _____ con sede in _____ per l'importo a base di gara di € _____ (_____) di cui € _____ (_____) per oneri di sicurezza, con il ribasso del _____% (_____), come da Verbale di deliberamento datato _____ per un importo complessivo di € _____ (_____) a cui deve essere aggiunto l'importo di € _____ (_____) per aliquota I.V.A. al 22%;
- che per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Contratto è stata redatta la seguente documentazione tecnica: =====

Progetto esecutivo comprensivo di Capitolato Speciale d'Appalto n. 27 del 25/01/2021 (All. _____).

- che si è proceduto all'accertamento di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario del menzionato Appaltatore tramite il sistema di verifica dei requisiti "Authority Virtual Company Passport", ex art. 216 comma 13 del Codice inclusa l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;

- visto il Decreto n. ____ in data _____ del Responsabile del Procedimento con la quale è stata resa efficace l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- che il giorno _____, il Comandante Responsabile Unico del Procedimento ha attestato:
 - a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.103, comma 1 del Codice, nonché in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018, l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, di € _____ (_____) rilasciata dalla _____ in data _____.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% pari a complessivi punti XXXX. Pertanto, detta polizza, è pari al XXXX % del prezzo offerto in sede di gara (l'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 n. _____ del _____; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001:2004 n. _____ del _____; è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 - vedere gli artt. 93 comma 7 e 103, comma 1, ultima proposizione, del Codice) (All. B).

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti e da me Ufficiale Rogante, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di seguito denominato "Codice";

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato “Regolamento Difesa”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)), con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D. Lgs. n.50/2016 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 -“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni per quanto in vigore; di seguito denominato “Capitolato Generale” – e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 anche per le parti non espressamente richiamate nel presente contratto;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Linee guida Anac n. 3, dell' 11/10/2017.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell’allegato Capitolato speciale, è di € XXXXXXXX () a seguito del ribasso d’appalto del XXXX% (All. C.), comprensivi di € XXXXXXXX () per oneri di sicurezza non soggetti al predetto ribasso, a cui deve essere aggiunto l’importo di € XXXXXXXX () per aliquota I.V.A. al 22% così come risultante dall’offerta di gara.

Il contratto è stipulato interamente a corpo secondo le indicazioni dell’art. 3 del Codice.

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e controlli

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Codice.

ARTICOLO 5 Consegna dei lavori, tempo utile per l’ultimazione delle opere, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

La consegna dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori, su autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di avvenuta approvazione del contratto ai sensi di legge.

Il Direttore dei lavori, a seguito di autorizzazione da parte del suddetto responsabile del procedimento, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **120 (centoventi)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **5 (cinque)** giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 107 del Codice, previa sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalità ed i contenuti fissati nel comma 1 dell'art. 107. Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 107, comma 2 del Codice e 41, comma 1 del Regolamento Difesa.

Il verbale di sospensione dovrà essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale dovrà essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Si stabilisce che nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

ARTICOLO 6 Penalità per ritardato adempimento

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 108 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 102 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLO 7 Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria e pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria", presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in questo caso, l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 31 del 19/01/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, qualora l'appaltatore sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 103 comma 5 del Codice.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 8 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 31 del 19/01/2018, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari a € 572.777,29.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice. Nel caso in specie è di € 500.000,00.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del D.P.R.

n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore designa il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ C.F. _____ residente in _____ (____) via _____, _____ quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

9- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.105, comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n. 98/2013. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di

un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

9-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10 Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 11 Pagamenti

Al pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà provveduto mediante emissione di mandati diretti a cura _____, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario n. _____, presso la _____, codice IBAN _____ del creditore. A tal uopo, l'appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

Codice Univoco S5013P - 8° Reparto Infrastrutture - Ufficio Amministrazione.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la predetta anticipazione può essere incrementata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalità indicate dal medesimo art.35, comma 18 del Codice. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'anticipazione erogata sarà recuperata pro-quota nei successivi pagamenti tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice.

Il pagamento sarà effettuato con acconti dell'importo minimo di **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)** al lordo del ribasso e successiva rata di saldo a garanzia.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a misura" se previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento dei lavori e comunque entro un termine di sette giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal Certificato Regolare Esecuzione ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il Certificato Regolare Esecuzione a carattere provvisorio e il Certificato Regolare Esecuzione definitivo.

I sudetti termini di pagamento sia degli acconti che della rata di saldo, restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione, da parte dell'Amministrazione, della relativa fattura oltre che alla garanzia prevista dall'art. 103, comma 6 del Codice. Si precisa che per ricezione della fattura deve intendersi la data di accettazione della stessa sul SICOGE.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 19.01.2018 n. 31, di importo pari al saldo da liquidare;

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

L'Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle

modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.=====

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiedi.=====

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.=====

ARTICOLO 12 Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 11, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento del saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 11, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 . All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 13 Subappalto

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'appaltatore all'atto dell'offerta (____), è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati dall'art. 105 del Codice.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante per le conseguenti autorizzazioni.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.105, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell'atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui ai alle suddette lettere a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del Codice, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

<i>Categorie</i>	<i>Importo</i>	<i>Prevalente/ Altra categoria</i>	<i>Qualificazi one obbligator a (SI/NO)</i>	<i>Subappaltabili (SI/NO)</i>
OG 7	€ 435.570,85	PREVALENTE	SI	SI nei limiti di legge
OS 30	€ 136.206,44	Altra categoria	SI	SI nei limiti di legge

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.105 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m. e i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

[Solo nel caso in cui l'aggiudicatario, in sede di gara, **non abbia** espressamente dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto]

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore di specifica istanza.=====

ARTICOLO 14 Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Si applica l'articolo 106 comma 1 lettera e) per un'importo massimo pari al 5 % ovvero alla somma per imprevisti.

Tali eventuali trovano copertura nelle somme già stanziata nell'abito del presente contratto.

ARTICOLO 15 Certificato di regolare esecuzione/Collaudo in corso d'opera

Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.102, comma 2 del Codice e dell'art.237 del D.P.R. n.207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

(nel caso in cui si effettui il collaudo in corso d'opera)

Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato nei casi previsti dall'art. 141, comma 7 del Codice e, comunque, ai sensi dell'art.215 comma 4, lett. e) del D.P.R. n. 207/2010 ,ogni qual volta la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità.

ARTICOLO 16 Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c..

ARTICOLO 17 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 18 Eccezioni e riserve dell'esecutore

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se

l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

2. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice al responsabile unico o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 19 Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 20 Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € XXXXXXXX (_____), trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione, sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

Il numero di codice fiscale relativo all'Appaltatore contraente è _____.

Il numero di codice fiscale dell'8 Reparto Infrastrutture è 80246030581.

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art.17 ter del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e s.m.i..

ARTICOLO 21 Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, la somma complessiva di € _____.

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - 8° Reparto Infrastrutture, Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 22 Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in _____ n° _____, C.A.P. _____.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo pec dell'appaltatore è il seguente _____.

L'indirizzo pec dell'Ente appaltante è il seguente infrastrutture_roma@postacert.difesa.it .

ARTICOLO 23 Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice o di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei controlli di cui agli articoli 32, comma 12 e 33 del Codice, l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.000.000 euro.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24 Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto, indicate al precedente art. 24.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti secondo il precedente primo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

ARTICOLO 25 Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice.

ARTICOLO 26 Risoluzione

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante raccomandata A/R o PEC, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:

- a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- e) cessione anche parziale del Contratto;
- f) grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali inescusabili nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.

Il Contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori. =====

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 27 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (All. L).

ARTICOLO 28 Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

Visura camerale XXXXXXXXX. (All. A) - Polizza fidejussoria definitiva e Certificato ISO (All. B) - Offerta economica (All. C) - il capitolato speciale d'appalto n. ____ in data _____ - elaborati grafici composti di n. ____ tavole - il piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 (All. D.);

ARTICOLO 29 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'8° Reparto Infrastrutture soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 32 del Codice.

Il Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante Funz. Amm. Patrizia NESTA previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. ____ pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. ____ e la facciata n. ____ fino a questo punto. -